



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 616/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLISTENA (RC) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 6 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante *«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 23 novembre 2016 (prot. n. 61091), con la quale il Signor Gabriele Prudente ha segnalato la presunta violazione, da parte dell'amministrazione comunale di Polistena, dell'art. 9 della legge 28 del 2000. In particolare, l'esponente ha allegato alla segnalazione *“un file riportante la home page del sito istituzionale del Comune di Polistena (RC) e della relativa pagina ufficiale su Facebook”*;

VISTA la nota del 30 novembre 2016 (prot. n. 62040) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato, a seguito della richiesta dell'Autorità del 24 novembre 2016 (prot. n. 61241), nei confronti del Comune di Polistena. In particolare, il Comitato, nel riscontrare che *«gli allegati riportano la home page del sito istituzionale del Comune di Polistena, e riguardano una chiara posizione dell'Amministrazione comunale, in esso vi è la dicitura: “Forza del No Dare Potere ai cittadini”, ed inoltre, sempre sulla home page è presente un link ipertestuale, cliccando il quale si apre un documento dell'amministrazione comunale»*, ha ritenuto violato l'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 e ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 29 novembre 2016 con la quale il Sindaco di Polistena, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- il Comune non ha mai utilizzato alcuna pagina Facebook;
- quanto alla *home page* non si ravvisa alcuna violazione di legge, tantomeno della legge n. 28/2000 o della *par condicio* *“in quanto non è mai stata svolta alcuna attività di comunicazione da parte del Comune per come indicato dalla legge stessa”*;

PRESA VISIONE della stampa della pagina istituzionale del Comune di Polistena sul *social network Facebook*, allegata alla documentazione istruttoria, sulla quale risulta pubblicato il messaggio *“Forza del No Ridare potere ai cittadini”* e della *home page* del sito istituzionale dell'ente da cui si accede al profilo ufficiale del Comune sul *social network Twitter* attraverso cui è stato pubblicato, in data 22 ottobre 2016, il messaggio *“Referendum: diamo forza al No - l'amministrazione comunale di Polistena è schierata e parte attiva per il sostegno alle ragioni del No ...”*;

PRESO ATTO che, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco di Polistena nelle controdeduzioni, il Comune di Polistena gestisce una pagina istituzionale sul *social network Facebook*, consultabile all'indirizzo web <https://www.facebook.com/ComunePolistenaRC/>, recante il logo dell'ente e l'indicazione *“pagina ufficiale del Comune di Polistena”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto la pubblicazione dei messaggi relativi alla scelta referendaria del No sulle pagine ufficiali dell'ente sui *social network Facebook e Twitter* è successiva all'indizione del *referendum* costituzionale;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione sulle pagine ufficiali del Comune di Polistena dei *social network Facebook* e *Twitter* di messaggi riguardanti la scelta per il No al quesito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le attività di comunicazione effettuate dal Comune di Polistena in merito alla scelta per il No attraverso la pubblicazione, sui *social network Facebook* e *Twitter* sulle pagine ufficiali dell'ente, rispettivamente dei messaggi "*Forza del No Ridare potere ai cittadini*" e "*Referendum: diamo forza al No - l'amministrazione comunale di Polistena è schierata e parte attiva per il sostegno alle ragioni del No ...*" appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nei predetti messaggi riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente. Inoltre la pubblicazione di tali messaggi sulle pagine ufficiali dell'ente rende i messaggi pubblicati non conformi al requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte dell'Amministrazione comunale di Polistena;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Polistena di pubblicare sulla *home page* del proprio sito istituzionale, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale avente ad oggetto i messaggi relativi alla scelta del No in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 pubblicata sulle pagine ufficiali dell'ente sui *social network Facebook* e *Twitter*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi